



FIGC

Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma Centralino: +39 06/84911
www.figc.it

COMUNICATO STAMPA



Roma, 22 Gennaio 2015

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^a SEZIONE

1. Ricorso A.S.D. ATLANTE GROSSETO

avverso decisioni merito gara Calcio a Cinque Serie B, A.S.D. Nursia C5/A.S.D. Atlante Grosseto del 29.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 289 del 17.12.2014)

La C.S.A. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale Nazionale Sezione Tesseramenti con richiesta di giudizio in ordine alla regolarità della posizione di tesseramento del calciatore Diego De Carvalho.

SOSPENDE nelle more il presente giudizio

2. Ricorso U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO

avverso la sanzione della inibizione fino al 20.2.2015 inflitta al sig. Di Nunno Paolo Leonardo seguito gara 1913 Seregno Calcio/Castiglione del 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

RESPINTO

3. Ricorso A.C. PAVIA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 inflitta seguito gara Pavia/U. Venezia del 5.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 89/DIV del 9.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce l'ammenda ad € 300,00

4. Ricorso A.S. ROCCELLA

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Galati Francesco seguito gara Roccella/Torrecuso del 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

RESPINTO

Via Gregorio Allegri, 14 00198 Roma Centralino: +39 06/84911 - web: www.figc.it - e-mail: press@figc.it



www.facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



<http://instagram.com/vivoazzurro>



www.youtube.com/figc www.youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

5. Ricorso A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Bisceglie/Fidelis Andria del 21.12.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 24.12.2014)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce l'ammenda ad € 1.500,00

6. Ricorso A.C. PISA 1909 S.S.AR.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 seguito gara Pisa/Forlì del 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 106/DIV del 7.1.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce l'ammenda ad € 1.200,00

7. Ricorso A.C.R. MESSINA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Messina/Barletta dell'11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 110/DIV del 13.1.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto riduce l'ammenda ad € 2.000,00

8. Ricorso U.S.D. NUORESE CALCIO 1930

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Boi Federico seguito gara Viterbese Castrense/Nuorese Calcio 1930 del 4.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 71 del 7.1.2015)

RESPINTO

9. Ricorso A.C.F. FIORENTINA

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Savic Stefan seguito gara Parma/Fiorentina del 6.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 117 del 7.1.2015)

La C.S.A., sentito l'Arbitro,
RESPINGE

**10. Ricorso S.S.D. VITERBESE
CASTRENSE**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Saraniti Andrea seguito gara Viterbese Castrense/Calcio San Cesareo dell'11.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 14.1.2015)

RESPINTO

**11. Ricorso A.S.D. F.C.D.
ROSSOBLU POTENZA**

con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis, comma 7, C.G.S.,

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 2.000,00;
- 1 gara a porte chiuse, inflitte seguito gara Gelbison Vallo della Lucania/Rossoblu Potenza del 18.1.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 79 del 21.1.2015)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto ridetermina la sanzione nell'ammenda di € 2.000,00 con diffida

